Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 15

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 18 gennaio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Ministero della difesa-Marina: Ricompensa al valor militare. Pag. 210

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1570.
**Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero** . . Pag. 210

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1571.
**Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole** . . Pag. 212

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1572.
**Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste.** Pag. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951.
**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, per il triennio 1951-1953** Pag. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1951.
**Nomina di un componente della Commissione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri** Pag. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° gennaio 1952.
**Sostituzione di un membro della Commissione prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa** Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1951.
**Nuovo prezzo dei fascicoli stampati contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali.** Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1951.
**Sostituzione di tre membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani** . . . . . . . Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari)** . . . . . . Pag. 215

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Sostituzione del liquidatore della Banca Principe Rospigliosi, società per azioni con sede in Zagarolo (Roma), in liquidazione** . . . . . . Pag. 215

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, società cooperativa in nome collettivo con sede in Vervò, frazione del comune di Tres (Trento), in liquidazione** . . . . . . . . Pag. 215

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Paterno Calabro (Cosenza), in liquidazione** . . . . Pag. 216

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Sostituzione dei sindaci effettivi del Consorzio agrario di Cisterna di Latina (Latina)** . . . Pag. 216

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), e messa in liquidazione dell'istituto medesimo.** Pag. 216

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.** Pag. 217

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.** Pag. 217

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro** . . Pag. 217

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti . . . Pag. 217**

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Aumento del limite di emissione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma . . . . . . . . . Pag. 218**

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
**Autorizzazione alla Banca popolare « C. Piva » - Valdobbiadene (Treviso) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vidor e Valdobbiadene (Treviso) . Pag. 218**

DECRETI VICE COMMISSARIALI.
**Ripristino di cognomi nella forma tedesca . . Pag. 219**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua oligo-minerale denominata « Camorei » Pag. 220

**Ministero dell'industria e del commercio:** 205° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 220

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Scioglimento della Società cooperativa « La Fratellanza », con sede in Padova . Pag. 220

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 221
Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1959) . . . . . . Pag. 221
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . Pag. 221
Avviso di rettifica Pag. 221

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), in liquidazione. Pag. 221

## CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Nomina del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo. Pag. 222

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia d'arte drammatica . Pag. 222

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

### Ricompensa al valor militare

*Decreto 12 agosto 1951*
*registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951*
*registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 191*

MEDAGLIA D'ARGENTO

E' conferita la medaglia in argento al valor militare alla BANDIERA DEL REGGIMENTO MARINA « SAN MARCO » (per il battaglione « GRADO ») con la seguente motivazione:

« Ognora distintosi per elevatissimo spirito combattivo, valore ed abnegazione, primeggiò fra i fanti, con i quali, in Tunisia per circa sei mesi di aspra campagna, fu costantemente impegnato ».

(Tunisia, 17 novembre 1942 - 9 maggio 1943).

**(6252)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1570.

**Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

*a*) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

*b*) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;

*c*) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'art. 20 del testo unico succitato è modificato come segue:

« Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa ».

Art. 3.

Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'art. 1 sono indicati nell'allegata tabella *A*, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.

Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia capo-missione.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico-consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare.

Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Art. 4.

Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risiede nello stesso Stato estero e non sia

assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Art. 5.

Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purchè non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

b) del 15 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

c) del 20 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o più figli a carico.

Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Agli effetti della maggiorazione del presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Art. 6.

Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 7.

L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e semprechè il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorità diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

a) per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;

b) per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

Art. 8.

Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 è attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati.

Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione è fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali d'insegnamento, in base alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministero del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione è dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Art. 9.

Le ore di lezioni impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

Art. 10.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 8.

Art. 11.

Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'art. 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'art. 5.

Art. 12.

Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella *B*.

Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella *B*. L'indennità non è cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennità di carica stabilita dal disposto all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 13.

Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data del-

la nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

*a*) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;

*b*) il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo.

Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea può ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;

*c*) la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo.

Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'art. 3.

Il rimborso di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo è dovuto al capo famiglia anche per il coniuge, purchè non separato legalmente, e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 7.

Art. 14.

Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i dieci giorni.

Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente art. 13.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con essa incompatibili.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA A.

**Tabella del nuovo assegno di sede per il personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero**

| | Dollari annui |
|---|---|
| Professori universitari e funzionari di grado 3°, 4° e 5° | 2.970 |
| Professori universitari di grado 6° e 7°, presidi e direttori effettivi e funzionari di grado 6° | 2.640 |
| Professori di scuole di istruzione media e funzionari di grado 7°, 8° e 9° | 1.980 |
| Ispettori scolastici e direttori didattici | 1.650 |
| Professori di scuole di istruzione media di grado 10° e 11°, incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari di grado 10° e 11° | 1.320 |
| Maestri elementari di grado 9° e 10° | 1.320 |
| Maestri elementari di grado 11° e 12°, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, segretari di ruolo di scuole d'istruzione media inviati dall'Italia | 990 |
| Personale subalterno inviato dall'Italia | 330 |

TABELLA B.

**Tabella delle indennità spettanti al personale insegnante incaricato della direzione delle scuole o degli istituti di cultura in caso di assenza del titolare.**

| | Dollari annui |
|---|---|
| Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore) | 250 (*a*) |
| Direzione di scuola inferiore | 180 (*a*) |
| Direzione di scuola elementare di oltre 10 classi | 150 (*a*) |
| Direzione di scuola elementare di oltre 5 classi | 120 (*a*) |
| Direzione di Istituto di cultura italiana | 500 (*b*) |

(*a*) Somma fissa.
(*b*) Limite massimo d'indennità.

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

*Il Ministro per il tesoro*
VANONI

LEGGE 2 dicembre 1951, n. **1571**.

**Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite

del competente Provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Zoli — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1572.

**Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1960 l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti, è esente dall'imposta sull'entrata.

Analogo beneficio si applica per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.

Art. 2.

Ai fini del trattamento tributario previsto all'articolo precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza di Trieste, la quale accerta per mezzo dei competenti organi tecnici la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalla imposta.

Sulle fatture emesse per l'acquisto di materiali e macchinari destinati ad essere impiegati od installati negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, devono essere riportati a cura della ditta venditrice, ai fini dell'esenzione dall'imposta, gli estremi del provvedimento emanato dall'Intendenza di finanza di Trieste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 5 febbraio 1949 e 21 agosto 1949, coi quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, per il triennio 1951-1953, i signori:

Pezzotti prof. Lorenzo, medico chirurgo;
Fabrello dott. Ennio, medico chirurgo;
Pozza Sacchetto professoressa Alma, pediatra;
Monza avv. Dino, esperto in materie amministrative;
Botrè prof. Urbano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

De Gasperi

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1951*
*Registro Presidenza n. 54, foglio n. 98.* — Ferrari

(79)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1951.

**Nomina di un componente della Commissione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1951, relativo alla costituzione di una Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobina, debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della Commissione predetta anche il direttore capo divisione preposto all'Ufficio del libro e della carta, in relazione alle attribuzioni demandate all'Ufficio stesso;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Giorgio Tupini;

Decreta:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del presente decreto il direttore capo divisione dott. Giuseppe Padellaro è nominato componente della Commissione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1951, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1951

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CAMPILLI

(271)

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° gennaio 1952.

**Sostituzione di un membro della Commissione prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1951, relativo alla costituzione di una Commissione incaricata di procedere all'esame delle domande delle riviste di elevato valore culturale ed a formulare le sue proposte per la concessione di contributi alle medesime, in relazione all'andamento del prezzo della carta ed alla rispettiva situazione economica;

Vista la lettera del dott. Leonardo Azzarita, con la quale fà presente che desidera essere sostituito nell'incarico affidatogli e propone in rappresentanza della Federazione della stampa italiana il dott. Giuseppe Sala:

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Leonardo Azzarita con il dott. Giuseppe Sala, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Giorgio Tupini;

Decreta:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del presente decreto il dott. Leonardo Azzarita, quale rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana nella Commissione prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1951, è sostituito dal dott. Giuseppe Sala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1952

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CAMPILLI

(272)

---

## DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1951.

**Nuovo prezzo dei fascicoli stampati contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 35 e 105 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvati con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visti il decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, e il decreto Ministeriale 23 settembre 1947, relativi al prezzo di vendita dei fascicoli a stampa contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali;

Considerato l'aumento verificatosi nei costi della carta, della composizione e riproduzione tipografica, e della riproduzione dei disegni relativi ai fascicoli medesimi;

Ritenuto che occorre aggiornare, adeguandolo ai maggiori costi, il prezzo di vendita dei suddetti fascicoli;

Decreta:

*Articolo unico.*

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di [illegible] di ogni [illegible] li, stampati a cura del Ministero dell'industria e del commercio, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato in ragione di lire cento per ogni fascicolo di non più di 16 pagine complessive tra pagine di descrizione e tavole di disegni.

Per le pubblicazioni che occupano maggiore spazio, il prezzo di cui sopra è fissato in ragione di L. 100 per ogni sedici pagine successive o frazioni (pagine di descrizione e tavole di disegni).

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1951

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(54)

---

## DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1951.

**Sostituzione di tre membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani n. 14698 in data 14 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Piano dott. Vincenzo, Alestra dottor Antonino e Salvo Liborio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto trasferiti ad altre sedi, con i signori Poma Erminio,

Giacalone Giorgio e Pinco Giuseppe della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

*Articolo unico.*

I signori Piano dott. Vincenzo, Alestra dott. Antonino e Salvo Liborio sono sostituiti rispettivamente con i signori Poma Erminio, Giacalone Giorgio e Pinco Giuseppe, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(25)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro è stata incorporata in quella di Sinnai, a seguito della fusione del comune di Settimo San Pietro con quello di Sinnai (Cagliari);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 121, che ha disposto la ricostituzione del comune di Settimo San Pietro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'amministrazione del ricostituito ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Sinnai il patrimonio e l'archivio di pertinenza dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(105)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Sostituzione del liquidatore della Banca Principe Rospigliosi, società per azioni con sede in Zagaroio (Roma), in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 16 agosto 1934, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale furono decisi lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Banca Principe Rospigliosi, società per azioni avente sede a Zagarolo (Roma);

Considerato che la procedura non si svolge con la dovuta speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione del liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Carlo Paoletti di Ulisse è nominato liquidatore della Banca Principe Rospigliosi, società per azioni con sede a Zagarolo (Roma) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(107)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, società cooperativa in nome collettivo con sede in Vervò, frazione del comune di Tres (Trento), in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 23 agosto 1942, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale furono decisi lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Vervò, frazione del comune di Tres (Trento);

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione del liquidatore di nomina assembleare;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giulio Giovannini di Pio, procuratore legale, è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Vervò, frazione del comune di Tres (Trento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(108)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Paterno Calabro (Cosenza), in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1939, con il quale l'avv. Giuseppe Campagna fu nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, liquidatore della Cassa rurale di Paterno Calabro, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Paterno Calabro (Cosenza);

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale di Paterno Calabro (Cosenza), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(109)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Sostituzione dei sindaci effettivi del Consorzio agrario di Cisterna di Latina (Latina).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare del 24 maggio 1931, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consorzio agrario di Cisterna di Latina, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Cisterna di Latina;

Considerato che i sindaci di nomina assembleare hanno declinato l'incarico;

Ritenuta l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del predetto regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione dei predetti sindaci;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Mario Grifone fu Giuseppe, avv. Giuseppe Pompili fu Vincenzo e Arcangelo De Marinis fu Guglielmo sono nominati sindaci effettivi del Consorzio agrario di Cisterna di Latina (Latina), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(110)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), e messa in liquidazione dell'istituto medesimo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(248)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio stesso anno, con il quale i signori avv. Arnaldo Dello Sbarba e avv. Carlo Boni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Harry Bracci Torsi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, e l'avv. Carlo Boni è confermato vice presidente della stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(112)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 24 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre stesso anno, con il quale l'avv. Mario Cavallari e l'avv. Renato Giovanetti sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara.

Considerato che il presidente avv. Cavallari, a norma dello statuto aziendale, è scaduto di carica per compiuto periodo e che il vice presidente avv. Giovanetti ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Cavallari è confermato presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, e l'avv. Filippo Lodi è nominato vice presidente della Cassa stessa con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(98)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 9 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 stesso mese ed anno, con il quale i signori avv. Giulio Giovanelli ed il rag. Giuseppe Massarini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Giulio Giovanelli e rag. Giuseppe Massarini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(96)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 25 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre stesso anno, con il quale i signori sen. avv. Leopoldo Baracco ed avv. prof. Celestino Casalone, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori sen. avv. Leopoldo Baracco ed avv. prof. Celestino Casalone, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(93)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Aumento del limite di emissione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6955, e 6 maggio 1891, n. 215, nonchè il regio decreto 6 maggio 1891, n. 222;

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, approvato con regio decreto 28 novembre 1920, n. 1895, modificato con regi decreti 27 maggio 1923, n. 1225, e 19 aprile 1941, n. 279;

Vista la legge 9 ottobre 1951, n. 1097, che autorizza l'elevazione del capitale di detto Istituto da L. 180 milioni sino ad un massimo di L. 540 milioni, in una o più volte;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, con la quale, tra l'altro, si è data facoltà al Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di consentire, eccezionalmente, l'aumento del limite di emissione delle cartelle fondiarie da 20 sino a 30 volte l'ammontare del capitale versato e delle riserve dell'istituto emittente;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1950 e 21 luglio 1951;

Vista la deliberazione, in data 29 novembre 1951, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario ha stabilito di proporre un secondo aumento parziale di capitale, da L. 270 milioni a L. 405 milioni, anzichè a L. 324 milioni come in precedenza deliberato;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, nelle more del secondo aumento di capitale per L. 135 milioni di che in premessa, è autorizzato a superare di L. 2.700 milioni il limite di emissione delle proprie cartelle fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il predetto importo di L. 2.700 milioni deve intendersi comprensivo di quello di L. 1.080 milioni, autorizzato col decreto Ministeriale 21 luglio 1951, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(106)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

**Autorizzazione alla Banca popolare « C. Piva » - Valdobbiadene (Treviso) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vidor e Valdobbiadene (Treviso).**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare « C. Piva » - Valdobbiadene (Treviso);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare « C. Piva » - Valdobbiadene (Treviso) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vidor e Valdobbiadene (in provincia di Treviso) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

*Il Ministro*: VANONI

(101)

## DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

| Numero redazionale | Data del decreto | Numero del decreto | Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto-Adige | Cognome nome e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Cognome ripristinato | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5978 | 1-9-1951 | 9-V-10345 Gab. | Bolzano | Alberti Nicolò di Giovanni | 28-6-1905 Tubre | Albert | Schguanin Federica, moglie; Giuditta, Albertina, Ferdinando e Gunter-Claus, figli. |
| 5979 | 11-9-1951 | 9-V-9831 Gab. | Id. | Pardella Giovanni fu Giovanni | 2-8-1869 Cornedo Isarco | Pardeller | Thaler Maria fu Simone, moglie; Carlo, figlio. |
| 5980 | 18-9-1951 | 9-V-11295 Gab. | Id. | Piani Anna Maria di n. n. | 17-2-1903 Merano | Ploner | Teresa-Maria legittimata Ladurner, figlia. |
| 5981 | 1-10-1951 | 9-V-12387 Gab. | Id. | Buonanimo Guglielmo fu Luigi | 4-6-1903 Caldaro | Wohlgemuth | Hell Antonia, moglie; Maria e Caterina, figlie. |
| 5982 | 1-10-1951 | 9-V-11885 Gab. | Id. | Gozzi Giovanni di Giuseppe | 28-8-1923 Parcines | Götsch | — |
| 5983 | 14-11-1951 | 9-V-12427 Gab. | Id. | Telseri Giorgio fu Giorgio | 15-7-1893 Naturno | Telser | Holzner Rosa, moglie; Anna, Lina, Marta, Martino e Antonio, figli. |
| 5984 | 6-10-1951 | 9-V-12910 Gab. | Id. | Dallecase Maria di Vincenzo | 24-9-1923 Monguelfo | Elliscasis | — |
| 5985 | 29-10-1951 | 9-V-13298 Gab. | Id. | Carni Edoardo di Caterina | 11-3-1920 - Innsbruck | Fleischmann | Bernhart Marianna, moglie; Adelaide Maria, figlia. |
| 5986 | 29-10-1951 | 9-V-13299 Gab. | Id. | Dallavia Matilde in Erschbaumer | 3-1-1920 Merano | Terzer | — |
| 5987 | 29-10-1951 | 9-V-13018 Gab. | Id. | Gano Carlo fu Giovanni | 2-4-1920 - Dobbiaco | Kahn | Marck Edvige, moglie; Irma, figlia. |
| 5988 | 29-10-1951 | 9-V-12455 Gab. | Id. | Cantoni Paolo fu Luigi | 23-3-1908 - Marebbe | Winkler | Lattanzio Idia, moglie; Luigi, figlio. |
| 5989 | 29-10-1951 | 9-V-13185 Gab. | Id. | Ellimonte Federico fu Luigi | 8-9-1908 - Marebbe | Ellemunter | Willeit Elena, moglie; Massimiliano, Corrado, Augusto, Enrico e Luigi, figli. |
| 5990 | 14-11-1951 | 9-V-12456 Gab. | Id. | Perini Alessandro fu Antonio | 6-4-1885 Meltina | Schaetzer | Hoellrigl Maria, moglie. |
| 5991 | 14-11-1951 | 9-V-12489 Gab. | Id. | Dallavia Regina fu Mattia | 23-5-1907 - S. Genesio | Gasser | Valentino-Giorgio, figlio. |
| 5992 | 14-11-1951 | 9-V-13381 Gab. | Id. | Dal Bosco Anna di Ida | 12-5-1929 - Vadena | Waldthaler | — |
| 5993 | 14-11-1951 | 9-V-13380 Gab. | Id. | Dal Bosco Ida ved. Waldthaler | 17-2-1897 - Termeno | Waldthaler | Rita, figlia. |
| 5994 | 14-11-1951 | 9-V-13645 Gab. | Id. | Ora Antonio di Antonio | 28-12-1901 - S. Lorenzo | Auer | Hittler Luigia, moglie; Norberto e Geltrude, figli. |
| 231 | 21-12-1951 | 9-V-15569 Gab. | Id. | Sarto Amalia fu Giovanni | 17-3-1901 - Renon | Pechlaner | Enrico, figlio |
| 232 | 21-12-1951 | 9-V-12268 Gab. | Id. | Campacci Caterina fu Antonio | 6-10-1911 Fiè | Kompatscher | Anna, figlia |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua oligo-minerale denominata « Camorei »

Con decreto n. 566 del 30 novembre 1951 venne autorizzato lo smercio in bottiglie dell'acqua oligo-minerale « Camorei » che sgorga in comune di Borgo San Dalmazzo (provincia di Cuneo).

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca delle dimensioni di cm. 22,5 x 11,5, cm. 19,5 x 10 e cm. 15 x 7,5, rispettivamente per litri uno, mezzo e quarto; le etichette variano solo per formato, ma sono uguali per disegni, colori e diciture. Sono divise in tre reparti dei quali, quello di sinistra e di destra hanno le seguenti dimensioni per le tre etichette: cm. 5 x 11,5, cm. 4,5 x 10 e cm. 3,5 x 7,7.

Il reparto centrale è distinto da due laterali da due stretti spazi trasversali: in quello a sinistra trovasi stampato trasversalmente « L'acqua viene reintegrata del gas della sorgente », in quello di destra: « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Lo spazio centrale presenta una vignetta in chiaro-scuro che rappresenta un muraglione in pietra naturale dal quale sgorgano, lateralmente, due getti d'acqua da due mascheroni. Sopra è riprodotto un cavaliere con stendardo raffigurante San Dalmazzo, con retrostanti colline e montagne con a sinistra un santuario.

Sopra il disegno trovasi la dicitura « Acqua minerale naturale » in chiaro scuro, e sotto è stampato, con caratteri neri di piccola dimensione « Ottima da tavola ».

Sotto al disegno e su fondo azzurro chiaro trovasi la dicitura « Fonte Camorei » in grandi caratteri stampatello di colore verde scuro, segue l'indicazione del comune « Borgo San Dalmazzo » e della provincia (Cuneo) e sotto trovasi stampato « Autorizzata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 566 del 30 novembre 1951.

Nel reparto laterale sinistro sono indicati i dati analitici fisico-chimici eseguiti dall'Istituto di chimica generale diretto dal prof. L. Rolla nel marzo 1951.

Seguono i dati riflettenti l'analisi batteriologica, eseguita presso l'Istituto di igiene dell'Università di Genova, dal direttore prof. Luigi Piras il 9 aprile 1951.

Nel reparto laterale destro trovasi la dicitura « Acqua oligo-minerale bicarbonato-alcalina, con notevoli quantitativi di sali di magnesio e stronzio, e sotto sono indicate le caratteristiche terapeutiche e le particolarità di cura riscontrate dal prof. Allodi, primario dell'Ospedale San Giovanni Battista della città di Torino, e dal prof. Orestano G. dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Genova.

(146)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### 205° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 144, con il quale viene accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, alla concessione della miniera d'oro denominata « Alfenza », nel comune di Crodo, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 151, con il quale al Consorzio agrario provinciale di Potenza, è stata accordata la concessione di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Sorgente Gaudianello », in comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 147, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Fonte », nel comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, della quale era titolare la S. A. Italstrade, in base al decreto Ministeriale 25 settembre 1941, è stata trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 146, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Fonticelle », in comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, della quale era titolare in base al decreto Ministeriale 25 settembre 1941, la S. A. Italstrade, è stata trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 122, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fonte Marietta », in territorio del comune di Chianciano, provincia di Siena, accordata ai signori Adolfo e Lorenzo Landi, con decreto Ministeriale 6 luglio 1937, è trasferita al Demanio dello Stato Azienda patrimoniale terme di Chianciano, a decorrere dal 29 dicembre 1950.

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 132, con il quale l'area della concessione della miniera di lignite denominata « Pianacci », nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, accordata con decreto Ministeriale 29 aprile 1938 alla Società mineraria del Valdarno, con sede a Firenze, è ridotta, da Ha 48.89.84 ad Ha 25.65.00.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 148, con il quale alla ditta « Libam », Laboratori industriali brevetti Agostino Marchesini, con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è stata accordata la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località « Mezzavia », nel comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Poggio d'Avane », sita nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, della quale era titolare la S. A. Unione cementi Marchino e C., in base al decreto Ministeriale 30 agosto 1943, è trasferita ed intestata, alla Società per azioni Miniere lignitifere di Poggio Avane, con sede a Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 131, con il quale alla S. A. Caolini e Ligniti Toscani, « S.A.C.E.L.T. », con sede a Milano, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Monastero », nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1951, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 137, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua salino-solforosa delle sorgenti denominate « Salino », nei comuni di Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata, di cui era titolare il sig. Umberto Gentilucci, è intestata ai signori dott. Pietro, don Luigi Aspreno, Lorenzo e dott. Aimone Gentilucci, rappresentati dal primo, domiciliato in Penna San Giovanni, provincia di Macerata.

(123)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della Società cooperativa « La Fratellanza », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa « La Fratellanza », con sede in Padova, costituita con atto del notaio Nalin dott. Antonio del 5 ottobre 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(189)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 15

## CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 18 gennaio 1952

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,90 | Borsa di Palermo | 624,90 |
| » Firenze | 624,92 | » Roma | 624,88 |
| » Genova | 624,90 | » Torino | 624,90 |
| » Milano | 624,90 | » Trieste | 624,91 |
| » Napoli | 624,90 | » Venezia | 624,91 |

### Media dei titoli del 18 gennaio 1952

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 67,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | 65 — |
| Id. 3 % lordo | 64,10 |
| Id. 5 % 1935 | 94,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 70,10 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,65 |
| Id. 5 % 1936 | 90,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959) | 96,675 |
| Id. 5 % 1960 | 96,625 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 gennaio 1952:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,89 |
| 1 dollaro canadese | » 620,87 |

### Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142.90 | » franco svizzero |

Nel Bollettino n. 11 del 14 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 di pari data, nella contrattazione cambi, la quotazione media del dollaro U.S.A. deve intendersi lire 624.89 anzichè L. 629,89.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1959)

Numero del titolo provvisorio: 482296, serie *B*. — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Foggia. — Persona che ha denunziato il titolo: Cerulli Immacolata fu Vincenzo, dom. a Celenza Valforte (Foggia). — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 8 dicembre 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(228)

### Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta al 1° luglio 1940 e al 1° gennaio 1941 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 452165, del capitale nominale di L. 60.000 e della rendita annua di L. 2100, intestato a De Polo Maria Teresa fu Riccardo, vincolata per reddito militare.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 dicembre 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(227)

### Avviso di rettifica

Nel bollettino n. 52, supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1951, contenente i numeri delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane, sorteggiate per l'ammortamento nell'anno 1951:

nella Serie D² delle Ferrovie livornesi, a pag. 10, settima colonna, il numero rimasto incompleto nella stampa, dopo quello 137.553, deve leggersi 137.580;

nella emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia, a pag. 16, prima colonna, dopo il n. 2359, deve inserirsi il n. 2388, mentre nell'ottava colonna della medesima pagina, deve considerarsi nullo il n. 12.388.

(269)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 dicembre 1951, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Girolamo Ercoli fu Marino è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), ed i signori Armando De Angelis fu Achille, Agostino Serantoni di G. Battista e Orlando Benedetti fu Romualdo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1952

*Il Governatore*: MENICHELLA

(249)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Nomina del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60392/20400.12.12 in data 2 maggio 1951, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo;

Vista la nota n. 24984 in data 8 novembre 1951, con cui il Prefetto di Bergamo ha comunicato che il presidente della Commissione suddetta dott. Francesco Ferrante, vice prefetto vicario, è deceduto e che il membro della Commissione stessa prof. Pietro Giordano ha chiesto, per motivi personali, di essere esonerato dall'incarico;

Viste le proposte di sostituzione formulate dal Prefetto di Bergamo con la nota sopra citata;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Ermanno Ferri, e il prof. Pietro Radaelli sono nominati, rispettivamente, presidente e membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bergamo.

Roma, addì 19 novembre 1951

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(63)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia d'arte drammatica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive estensioni e modificazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 47;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500;
Vista la legge 3 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 85081/12106 in data 30 agosto 1950, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sei posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, Div IV, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della parternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice-segretario nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia di arte drammatica ed, eventualmente, indicare a quali. Dovranno altresì dichiarare se siano stati destituiti, licenziati o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 45°

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato, nonchè i dipendenti non di ruolo che abbiano prestato almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito. Vi possono

partecipare inoltre i sottufficiali delle Forze armate dello Stato, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*b*) diploma originale o copia notarile autentica del diploma di laurea; in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale occorrerà esibire un certificato rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

*h*) estratto dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*l*) fotografia recente del candidato, firmata dal medesimo e autenticata dal sindaco o dal notaio. La fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco, e su carta da L. 32 se autenticata dal notaio. I candidati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare tale documento, e indicheranno nella domanda gli estremi del libretto ferroviario personale, che dovranno esibire allorchè si presenteranno per sostenere le prove di esame;

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

### Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; la dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero pe

la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

### Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno. Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posto di vice-segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia nazionale d'arte drammatica.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

I concorrenti dovranno fare dichiarazione esplicita, che potrà essere compresa nel corpo della domanda, di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

### Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte verteranno: una su tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

*a)* il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e il diritto sindacale e del lavoro;

*b)* la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

*c)* la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

*d)* nozioni di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

### Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici, nonchè del personale non di ruolo. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dal decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

### Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

### Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Essi dovranno comunicare l'accettazione o la rinuncia della nomina mediante apposita dichiarazione scritta, nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *dicembre* 1951
*Registro n.* 40, *foglio n.* 279

(259)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.